



la Biennale di Venezia

Arte  
Architettura  
Cinema  
Danza  
Musica  
Teatro  
Archivio Storico

## LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sessione di formazione del personale della "Fondazione La Biennale di Venezia"

*Venezia, 7 giugno 2016*



«[...] *Nihil esse tam sanctum quod non violari, nihil tam munitum quod non expugnari pecunia*»

[Non esiste nulla di così santo da non poter essere violato, né esiste nulla di così protetto da non poter essere conquistato con il denaro]


Marco Tullio Cicerone, *"In Verrem"*

## LA GRAVITÀ DEL FENOMENO

### Anno 2011

Requisitoria del Procuratore generale presso la Corte dei Conti nel giudizio di parificazione sul Rendiconto generale dello Stato

### Entità del danno



## CODICE PENALE

Libro II, Titolo II, Capo I

**" Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione "**

### LE FATTISPECIE DI REATO

- art. 314 – Peculato
- art. 317 – Concussione
- art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione
- art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- art. 319-*ter* – Corruzione in atti giudiziari
- art. 319-*quater* – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 323 – Abuso di ufficio
- art. 346-*bis* – Traffico di influenze illecite
- art. 353 – Turbata libertà degli incanti

## CODICE CIVILE

Libro V, Titolo XI, Capo IV

**" Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali "**

### LE FATTISPECIE DI REATO

- art. 2635 – Corruzione tra privati



Non è un delitto contro la Pubblica Amministrazione



Fattispecie introdotta su sollecitazione di organismi internazionali al fine di contrastare i fenomeni corruttivi anche nei rapporti tra privati

# IL PECULATO

## art. 314 c.p.

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*

*Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."*

**art. 317 c.p.**

## **LA CONCUSSIONE**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni."*

**art. 318 c.p.**

**LA  
CORRUZIONE  
PER L'ESERCIZIO  
DELLA FUNZIONE**

*"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni."*



**art. 319 c.p.**

**LA  
CORRUZIONE  
PER UN ATTO  
CONTRARIO AI  
DOVERI  
D'UFFICIO**

*"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni."*

# LA CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

## art. 319-ter c.p.

*"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni."*

## art. 319-quater c.p.

# L'INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni."*

## L'ABUSO DI UFFICIO

### art. 323 c.p.

*"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."*

## IL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

### **art. 346-bis c.p.**

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. "*

## LA TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI

### art. 353 c.p.

*"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

*Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.*

*Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà."*

## LA CORRUZIONE TRA PRIVATI

### art. 2635 c.c.

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi."*

# GLI ACCORDI INTERNAZIONALI CONTRO LA CORRUZIONE

## Legge 29 settembre 2000 n. n. 300

Ratifica della Convenzione OCSE/OECD di Parigi del 19 dicembre 1997 per la lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. In ambito OCSE/OECD l'Italia partecipa al Working Group on Bribery (**WGB**)

## Legge 31 ottobre 2009 n. n. 116

Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione (**UNCAC**), adottata il 31 ottobre 2003 con la Risoluzione n. 58/4

## Legge 28 giugno 2012 n. 110

Ratifica della Convenzione Penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa (**ETS 173**). Nell'ambito del del Consiglio d'Europa l'Italia aderisce al Gruppo di Stati contro la corruzione (**GRECO**) a far data dal 30 giugno 2007.

## Attività della Commissione UE

Monitoraggio costante da parte dell'Organo UE circa il livello di corruzione all'interno degli Stati membri



**OBIETTIVI  
PERSEGUITI  
DALLE  
ORGANIZZAZIONI  
INTERNAZIONALI**



ridurre la opportunità di verificaione dei casi di corruzione



aumentare le capacità di scoprire i casi di corruzione



creare un contesto sfavorevole alla verificaione di casi di corruzione

## Fino al 2012

### **CARENZE DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA**



Assenza di un'autorità indipendente, specializzata, in grado di coordinare a livello nazionale l'attività di contrasto alla corruzione (art. 6 UNCAC, art. 20 ETS 173)



Mancata criminalizzazione dei fenomeni di corruzione nel settore privato

# LA "LEGGE ANTICORRUZIONE"

**6 novembre 2012**

Il Senato, con voto di fiducia, approva la legge n. 190

**«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»**



Affidamento ad un'*authority* delle funzioni di coordinamento tra le Pubbliche Amministrazioni per la prevenzione e il contrasto alla corruzione (prima **CiVIT**, poi istituzione dell'**ANAC**)



Istituzione del Piano Nazionale Anticorruzione (**PNA**) quale strumento di coordinamento per la prevenzione della corruzione



Previsione di una serie di obblighi per le Pubbliche Amministrazioni ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione

# L'ORIGINARIA AUTORITY ANTICORRUZIONE



## art. 1 c. 2 L. 190/2012

nell'impianto originario della normativa:

veniva indicata quale *authority* la Commissione indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (CiVIT), già esistente, istituita con D.Lgs. n. 150/2009 «riforma Brunetta»)



la CiVIT svolgeva il proprio compito di monitorare il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione della corruzione unitamente al Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DALLA CiVIT ALL'ANAC

### **Legge 30 ottobre 2013 n. 125**

L'*authority* cambia denominazione: da CiVIT diventa Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (**ANAC**)

### **Legge 24 giugno 2014 n. 90**

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVLP) viene soppressa, le sue funzioni vengono fatte riconfluire in quelle dell'ANAC. Alla stessa ANAC vengono inoltre trasferite le Funzioni del Dipartimento per la Funzione Pubblica in materia di prevenzione della corruzione

# L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

è l'*authority* che ad oggi accentra in sé tutte le funzioni di monitoraggio e coordinamento delle Pubbliche Amministrazioni in materia di prevenzione e contrasto della corruzione. Tra gli altri compiti:

- ➔ coopera con gli organismi stranieri paritetici
- ➔ approva il Piano Nazionale Anticorruzione (**PNA**)
- ➔ coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione
- ➔ Vigila sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle Pubbliche Amministrazioni
- ➔ Può esercitare il potere sanzionatorio in caso di violazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni

# IL PERCORSO PER L'ADOZIONE DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA)

## art. 1 c. 4 L. 190/2012

istituzione del Comitato Interministeriale attraverso il **DPCM del 16 gennaio 2013** e conseguente **adozione delle linee guida per la redazione del PNA**

indicazioni sul contenuto del PNA:

- ➔ individuazione delle prime linee guida da fornire alle Pubbliche Amministrazioni per la redazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (**PTPC**)
- ➔ contenuto minimo dei PCPT e modalità di trasmissione all'*authority*
- ➔ elaborazione di strategie di contrasto alla corruzione
- ➔ Indicazioni sulla formazione da erogare al personale dipendente della Pubblica Amministrazione

# IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA)

**prima approvazione** da parte della  
CiVIT in data **13 settembre 2013**

contenuti strutturati in tre sezioni:



**Prima sezione:** obiettivi strategici e azioni da intraprendere



**Seconda sezione:** strategia di prevenzione a livello decentrato e direttive per l'applicazione delle misure preventive anticorruzione, tra cui indicazioni sulla redazione del PTPC



**Terza sezione:** comunicazione dei dati all'*authority*



## GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE AZIONI DA INTRAPRENDERE



### Ridurre la opportunità di verifica dei casi di corruzione

- diffondere alle Pubbliche Amministrazioni indirizzi e *best practices*
- promuovere iniziative per lo studio di misure in settori specifici
- monitorare l'effettiva introduzione di misure di prevenzione e sull'adeguatezza dei codici di comportamento settoriali
- proporre aggiornamenti al PNA



### Aumentare le capacità di scoprire i casi di corruzione

- valorizzazione del ruolo del *whistleblower* e adozione di misure in sua tutela, al fine di evitare allo stesso ritorsioni o discriminazioni
- effettuare ispezioni per verificare la percezione della corruzione tra il personale



### Creare un contesto sfavorevole alla verifica di casi di corruzione

- Creare forme di raccordo tra organismi istituzionali coinvolti nella lotta alla corruzione (atti di indirizzo, incontri, seminari)
- Coinvolgere in iniziative di sensibilizzazione i responsabili del personale e delle prevenzione delle Pubbliche Amministrazioni
- Monitorare l'effettiva applicazione di sanzioni disciplinari
- Programmare interventi di formazione ai dipendenti pubblici

# I SOGGETTI INTERESSATI DALLA DISCIPLINA ANTICORRUZIONE



**Pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (sostanzialmente tutte le amministrazioni dello Stato)



**Società o enti di diritto privato in controllo pubblico** (linee guide ANAC adottate con determinazione 8/2015) tra cui la **FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA**



**Società o enti di diritto privato con partecipazione pubblica** (linee guide ANAC adottate con determinazione 8/2015)

# LA STRATEGIA DI PREVENZIONE A LIVELLO DECENTRATO

## art. 1 cc. 5 e 60 L. 190/2012

documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione di ogni Pubblica Amministrazione

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)

Il PNA individua, in linea con quanto stabilito dalla L. 190/2012, i macro settori che costituiscono il PTPC:

- ➔ Il processo di adozione del PTPC e i soggetti coinvolti nella sua attuazione
- ➔ La mappatura delle aree di rischio
- ➔ Le misure obbligatorie e quelle ulteriori
- ➔ Le azioni da intraprendere per l'implementazione del PTPC, con l'indicazione delle tempistiche e delle modalità
- ➔ Il coordinamento tra il PTPC e il **PTTI** (Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità) adottato ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

## L'ADOZIONE DEL PTPC E I SOGGETTI COINVOLTI

### **art. 1 c. 7 L. 190/2012**

L'Organo di indirizzo politico di ogni Pubblica Amministrazione individua tra i dirigenti di ruolo di prima fascia il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)**

### **art. 1 cc. 8 L. 190/2012**

L'Organo di indirizzo politico, su proposta del RPC, adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il PTPC, curandone la trasmissione all'*authority*

### **art. 1 c. 10 L. 190/2012**

Il RPC, nell'esercizio della propria funzione, deve provvedere:

- alla verifica dell'efficace attuazione del PTPC
- alla verifica della rotazione degli incarichi dirigenziali negli uffici preposti alla realizzazione di attività a rischio di corruzione
- a curare l'effettuazione di attività di formazione e a selezionare il personale cui questa deve essere somministrata

# LA MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO

## art. 1 c. 9 lett. a) L. 190/2012

individuazione delle aree di attività in cui è più elevato il rischio di corruzione

Alcune aree di attività (elencate nell'Allegato n. 2 al PNA) sono ritenute di per sé a rischio di corruzione e devono obbligatoriamente essere prese in considerazione in sede di mappatura del rischio, tra queste:

- acquisizione e progressione del personale
- affidamento di lavori, servizi e forniture
- adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con o senza effetto economico

Ogni Pubblica Amministrazione deve indicare la metodologia seguita per la realizzazione della propria mappatura dei rischi

# LA MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO

## art. 1 c. 9 lett. b) L. 190/2012

Ai fini della prevenzione, il PTPC deve prevedere obbligatoriamente:

- ➔ misure volte alla formazione del personale
  - individuazione dei soggetti destinatari della formazione
  - indicazione dei contenuti della formazione
  - quantificazione delle ore di formazione
- ➔ meccanismi di attuazione delle misure adottate per contrastare la corruzione
  - Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
  - Adozione di misure volte al recepimento della tutela offerta ai **whistleblower** (art. 1 c. 51 L. 190/2012, introduzione del c. 54-*bis* nel D.Lgs n. 165/2001)
  - Adozione di misure volte al recepimento della **clausola di pantouflage** (art. 1 c. 42 L. 190 2012, introduzione del c. 16-*ter* art. 53 nel D.Lgs n. 165/2001)
- ➔ meccanismi di controllo sull'efficacia delle misure intraprese per contrastare la corruzione

Oltre alla misure obbligatoriamente imposte, il PTPC deve contenere ogni altra misura idonea alla prevenzione e al contrasto della corruzione adottabile all'esito dell'attività di mappatura dei rischi

# L'ADESIONE ALLA DISCIPLINA ANTICORRUZIONE DA PARTE DI BIENNALE

## Triennio 2015-2017



adozione del PTPC per il triennio in corso, approvato dal CDA ed in vigore dal 2 luglio 2015

- individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella persona del Dott. Andrea Del Mercato
- Intervenuta mappatura delle aree di rischio e dei rischi connessi alle singole attività
- Adozione delle misure di prevenzione immediatamente attuabili e programmazione di misure di prevenzione ulteriori
- Individuazione dei codici di comportamento all'interno del Codice Etico della Fondazione



Adeguate pubblicazione dell'attività svolta sulla sezione **Anticorruzione** del sito internet



## D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

### «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione»

definizione normativa del concetto di

## LA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA

## TRASPARENZA

*«accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»*

- ➔ Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di pubblicare informazioni e documenti sul proprio sito internet per consentire a chiunque il diritto di **accesso civico**
- ➔ Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare un **programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI)** in cui devono essere indicate le iniziative e le misure volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione



# IL COORDINAMENTO TRA IL PTPC E IL PTTI

## art. 1 c. 9 lett. f) L. 190/2012

il PTPC deve contenere obblighi di trasparenza specifici e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, con chiaro riferimento agli obblighi di cui al **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)**

necessità di coordinamento tra il PTPC e il PTTI

il PNA 2015, adottato con determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, tornando ad indicare la trasparenza come fondamentale misura di prevenzione della corruzione, raccomanda espressamente l'integrazione del PTTI all'interno del PTPC come specifica sezione (par. 2.1)

# L'ADESIONE ALLA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA DA PARTE DI BIENNALE

## Triennio 2015-2017



adozione del PTTI per il triennio in corso come sezione del PTPC , approvato dal CDA ed in vigore dal 2 luglio 2015



Realizzazione di attività per dare attuazione agli obblighi di trasparenza:

- Attivazione della sezione **Trasparenza** sul sito istituzionale



- Pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti e delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2014, tra cui:

- **Organigramma e attribuzione degli incarichi**
- **Dati sul personale impiegato**
- **Bandi di gara e contratti in essere**
- **Bilanci**
- **Pagamenti dell'amministrazione**



# LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE DA REATO: IL D.LGS. 231/2001

## D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

introduzione all'interno dell'ordinamento italiano di una nuova ed autonoma figura di responsabilità in capo agli enti



Disciplina che si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.



l'ente risponde autonomamente per **alcune fattispecie di reato commesse nel suo interesse o vantaggio** da parte di **persone che rivestono per suo conto funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione**



l'ente non risponde se può provare di aver attuato prima della commissione del reato **Modelli di organizzazione e gestione (MOG)** idonei a prevenire la commissione del reato, nonché di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei predetti modelli a un **Organismo di Vigilanza** che abbia adeguatamente vigilato

# L'ADOZIONE DEL MOG DA PARTE DI BIENNALE

## inizio dell'anno 2015

l'ANAC dirama uno schema di delibera per l'adozione di Linee Guida per l'attuazione della normativa anticorruzione e per la trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni

Al **Par. 3.1.1** si precisa che gli Enti di diritto privato in controllo pubblico sono soggetti interessati dalla disciplina della responsabilità dell'ente da reato: in questa eventualità gli adempimenti finalizzati alla prevenzione previsti dal PTPC saranno strettamente connessi a quelli previsti dal MOG

La **Fondazione Biennale di Venezia** ha intrapreso nell'anno in corso l'attività per dotarsi del MOG di cui al D.Lgs. n.231/2001

# IL SISTEMA DEI CONTROLLI DELLA FONDAZIONE

sistema dei controlli particolarmente strutturato



Controllo interno da parte del **Collegio dei Revisori dei Conti**



Gestione finanziaria soggetta al controllo delle **Corte dei Conti**



Controllo sul bilancio da parte del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

la Fondazione trasmette le informazioni anche periodiche richieste da MIBACT e MEF. Il MIBACT riferisce alle camere ogni anno (entro il 30 settembre) su attività (entrate, spese, programmi e bilancio).

Ai fini della vigilanza la legge istitutiva prevede una norma di “vigilanza prudenziale” che limita la possibilità di disporre del patrimonio della fondazione alla percentuale del 20% , con obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

# LE PROCEDURE ADOTTATE DALLA FONDAZIONE

La Fondazione ha già adottato le seguenti procedure:

## **Procedure generali di organizzazione e gestione**

- Procedura Acquisti
- Procedure di acquisti di servizi e forniture in economia
- Procedura delle Ospitalità
- Procedura di contabilità e controllo di gestione
- Procedura per viaggi e missioni
- Procedura per collaborazioni
- Procedura sponsorizzazioni

## **Procedure generali di organizzazione e gestione**

1. Procedura organizzativa Mostra Internazionale d'Architettura
2. Procedura organizzativa Esposizione Internazionale d'Arte
3. Procedure per le Partecipazioni Nazionali e gli Eventi Collaterali delle mostre di Arte e Architettura
4. Procedura organizzativa Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica
5. Procedure per le Giurie e i Premi della Mostra /Arte /Architettura
6. Regolamento Mostra del Cinema
7. Regolamento Giurie Cinema
8. Procedura organizzativa attività Danza, Musica e Teatro
9. Procedure di accesso, consultazione, prestito e copie materiali Archivio Storico

9. Identificazione, analisi e trattamento del rischio corruttivo nel PTPC



## **LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Sessione di formazione del personale della "Fondazione La Biennale di Venezia"